

Interpella n. 4/ 2022

Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Oggetto: Interpella ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. Questo nella figura del preposto. Seduta della Commissione del 23 novembre 2022.

La Camera di Commercio di Modena ha avanzato istanza di interpella per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai seguenti quesiti:

- Si chiede se l'obbligo di individuare il preposto sia sempre applicabile;
- Si chiede se piccole realtà aziendali dove il datore di lavoro sia anche il preposto debbano procedere all'individuazione;
- Si chiede se tale figura possa coincidere con lo stesso datore di lavoro;
- Si chiede se debba essere comunque individuato un preposto qualora una attività lavorativa non abbia un lavoratore che sovrintende l'attività lavorativa di altri lavoratori.

Al riguardo, premesse che:

- l'articolo 1, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato "Definizioni", al comma 1, lett. c), definisce il "preposto" come: "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alle attività lavorative e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa".

- l'articolo 18, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato "Obblighi del datore di lavoro e del dirigente", al comma 1, lett. b-bis), prevede che il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 1 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: "l...) individuare il preposto o i preposti per l'attuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 18. I contratti gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'assunzione esplicita del preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività".

- il successivo articolo 19, rubricato "Obblighi del preposto", al comma 1, lett. a), prevede che, in riferimento alle attività indicate all'articolo 1 dello stesso decreto n. 81 del 2008, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: "sovrintendere e vigilare sull'esecuzione da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle